

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1215

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

e dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FORMICA)

di concerto col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(PRANDINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1988

Conversione in legge del decreto-legge 19 luglio 1988, n. 276, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonchè sgravi contributivi per le imprese marittime operanti nel Mezzogiorno e disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali

ONOREVOLI SENATORI. - Il decorso del mese di giugno del 1988 costituisce, per i lavoratori delle aree del Mezzogiorno che si siano resi disponibili in conseguenza del completamento di opere pubbliche di grandi dimensioni, la conclusione del trattamento di integrazione salariale, istituito, come è noto, dal decreto-legge n. 291 del 1977, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 501 del 1977, per un periodo di dodici mesi e via via prorogato da successive disposizioni di legge, tra cui, da ultimo, il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

In situazione non dissimile vengono a trovarsi i lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI, aventi ad oggetto la promozione di iniziative rivolte a realizzare il reimpiego delle maestranze di talune imprese in crisi, posto che il già citato articolo 4 del decreto-legge n. 86 del 1988, al comma 2, ha fissato, per detti lavoratori, al 30 giugno 1988 la data di scadenza del trattamento di cassa integrazione straordinaria.

Trattasi, nello specifico, di circa ventottomila unità per le quali problematica si appalesa la collocabilità nel mondo del lavoro in un momento, peraltro, in cui sono ancora da definire normativamente interventi e istituti oggetto di revisione della disciplina in materia di cassa integrazione salariale.

Da qui l'istanza, fortemente rappresentata dalle parti sociali, per il differimento del trattamento in essere a tutto il 1988.

Tale dilazione consentirebbe, nel delicato contingente momento, di soddisfare l'imprescindibile esigenza di raccordo tra l'attuale disciplina e quella di cui si auspica l'introduzione, al fine di evitare indesiderate situazioni traumatiche in danno dei lavoratori.

La proroga fino al 31 dicembre dell'anno in corso sarebbe, inoltre, in linea con le delimitazioni temporali legislativamente poste alla riforma. Si ricorda in particolare quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto-

legge n. 536 del 1987, convertito dalla legge n. 48 del 1988, che ha sin da ora previsto l'abrogazione della normativa di cui al decreto-legge n. 291 del 1977, convertito dalla legge n. 501 del 1977, non appena sarà entrata in vigore la legge di riforma della cassa integrazione guadagni e, in ogni caso, con lo spirare del 1988.

Alle rappresentate esigenze provvede l'articolo 1 del provvedimento qui considerato, che, al comma 1, amplia da diciotto a ventiquattro mesi la prorogabilità del trattamento di cassa integrazione per i lavoratori eccedentari delle aree del Mezzogiorno, individuati dal decreto-legge n. 291 del 1977, convertito dalla legge n. 501 del 1977, e, al comma 2, condiziona il trattamento di integrazione per i lavoratori della GEPI all'entrata in vigore della riforma degli interventi di cassa integrazione, nel contempo individuando nella data del 31 dicembre 1988 il termine, comunque, ultimativo di erogazione del trattamento medesimo.

L'articolo 2 del provvedimento dispone il differimento, dal 31 agosto 1983 al 31 dicembre 1987, del termine entro il quale l'iscrizione delle navi in un compartimento marittimo dei territori del Mezzogiorno consente di usufruire degli sgravi degli oneri sociali previsti dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978.

Al riguardo è opportuno ricordare che l'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 277 del 1984, convertito dalla legge n. 430 del 1984, ha esteso gli sgravi degli oneri sociali previsti dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978 anche alle aziende di navigazione marittima. Tale estensione però contiene una limitazione penalizzante per il settore marittimo, in quanto si è previsto che le iscrizioni successive al 31 agosto 1983 non consentono di usufruire degli sgravi, tranne nel caso di nave di prima iscrizione nelle matricole italiane.

Tutto ciò a differenza di quanto avviene per le aziende di terra, che possono trasferirsi in

qualsiasi momento nel Mezzogiorno e godere degli sgravi.

La limitazione ha prodotto e continua a produrre una serie di gravi difficoltà nel settore armatoriale per le navi iscritte nei compartimenti marittimi del Sud dopo il 31 agosto 1983, anche sotto l'aspetto occupazionale.

Da ciò discende l'assoluta necessità e l'evidente urgenza che il fenomeno negativo sopra evidenziato sia sanato con immediatezza, almeno per le navi iscritte anteriormente al 31 dicembre 1987.

Il successivo articolo 3 estende a tutti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale la disciplina di delegificazione prevista per i maggiori istituti previdenziali (INPS e INAIL) dall'articolo 10 del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito dalla legge n. 48 del 1988.

La norma consente agli enti previdenziali di disciplinare autonomamente con propri provvedimenti, in via regolamentare, materie fino ad oggi soggette a norme legislative nel campo dell'accertamento, riscossione e accredita-

mentazione della contribuzione e delle prestazioni, nonché dell'organizzazione interna degli uffici.

I risultati positivi già realizzati dall'INPS e dall'INAIL, con l'applicazione delle richiamate disposizioni, evidenziano la necessità e l'urgenza della estensione della normativa di delegificazione anche ai restanti enti previdenziali, al fine di un recupero immediato della efficienza dell'azione amministrativa in un settore con vaste implicazioni sociali.

L'articolo 4 prevede che le disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 non utilizzate dal 1° gennaio 1983 affluiscano, per il futuro, nella dotazione prevista dall'articolo 26 della richiamata legge, al fine di finanziare piani di innovazione dei sistemi formativi, che saranno predisposti a cura delle Regioni.

Il successivo articolo 5 quantifica gli oneri complessivi del provvedimento ed indica le disponibilità per farvi fronte.

\* \* \*

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

## RELAZIONE TECNICA

*Articolo 1.* - Sono interessati al provvedimento 13.850 lavoratori *ex lege* n. 501 del 1977 e 14.000 dipendenti delle società costituite dalla GEPI per un complessivo numero di 27.850 unità.

L'importo annuo *pro capite* del trattamento di cassa integrazione straordinaria, calcolato al tetto del trattamento medesimo, è di lire 12.856.032.

Gli oneri gravanti sulla cassa integrazione per l'accredito figurativo dei contributi ai fini pensionistici *ex* articolo 8 della legge n. 155 del 1981, prevedendo come retribuzione media mensile del lavoratore lire 1.300.000, ammontano a lire 4.034.160 annue ( $1.300.000 \times 12 \times 25,86$  per cento).

L'importo *pro capite* annuo per cassintegrato è di lire 16.890.192.

L'onere complessivo annuo è di lire 470.391 milioni ( $16.890.192 \times 27.850$ ).

L'onere per semestre è di lire 235.195 milioni.

Poichè detto onere, arrotondato in cifra tonda a 240 miliardi per tener conto di possibili aumenti nel numero complessivo dei beneficiari, non trova copertura nell'ordinaria gestione della cassa integrazione guadagni, lo stesso potrà essere fronteggiato utilizzando parzialmente per lo scopo le disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che offre sufficienti risorse. Dette disponibilità, al netto dell'onere di lire 271.300 milioni recato dal presente provvedimento, vengono fatte affluire, ai sensi dell'articolo 4, al fondo di cui all'articolo 26 della citata legge n. 845 del 1978.

La gestione di cui all'articolo 25 concerne un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, gestito con amministrazione autonoma fuori bilancio, destinato al finanziamento di programmi di formazione professionale attuati dalle Regioni, programmi che non esauriscono gli stanziamenti annuali, sui quali si determinano quindi quote non utilizzate, che ammontano a circa 343 miliardi a tutto l'anno 1986 (cfr. Allegato).

*Articolo 2.* - La norma prevede che gli sgravi per i marittimi occupati da imprese armatoriali per le navi iscritte nei compartimenti del Mezzogiorno siano estesi alle navi trasferite in detti compartimenti tra il 31 agosto 1983 ed il 31 dicembre 1987. In ragione di anno si stimano in un totale di 1.200 i lavoratori interessati con una retribuzione media di 24 milioni a testa per anno.

Il totale del monte salari medio è pari a lire 28,8 miliardi per anno.

Lo sgravio medio spettante è valutato nel 20 per cento per un minore introito contributivo medio di lire 5,7 miliardi per anno.

Il minore incasso contributivo per il periodo pregresso (anni 4,5) è pari a lire 25,6 miliardi.

Il minore introito per l'anno 1988 è pari a lire 5,7 miliardi, che aggiunto all'onere precedente determina un minore introito complessivo da contabilizzare nell'esercizio 1988 per lire 31,3 miliardi.

Va da sè che la norma, che opera nell'ambito della normativa generale della fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno, opererà fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

ALLEGATO

## FONDO DI ROTAZIONE (articolo 25 della legge n. 845 del 1978)

*Situazione delle somme da restituire all'INPS*

(Dati assoluti espressi in milioni di lire)

SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO	1983	1984	1985	1986	1987	TOTALE
Somme stanziare (*)	194.442	233.588	271.500	268.408	296.500	1.264.438
Interventi finanziari assunti o previsti (**)	118.000	125.000	180.000	202.000	296.500	921.500
Somme inutilizzate .	76.442	108.588	91.500	66.408	-	342.938

(\*) Somme corrispondenti, nella sostanza, a quelle versate dall'INPS e utilizzabili nella gestione.

(\*\*) Sino al 1985 i dati esposti indicano l'operatività degli interventi, mentre per il 1986 e il 1987 le somme specificate tengono conto anche delle richieste regionali e delle deliberazioni del CIPE.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 luglio 1988, n. 276, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonché sgravi contributivi per le imprese marittime operanti nel Mezzogiorno e disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 19 luglio 1988, n. 276, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 1988.*

**Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonché sgravi contributivi per le imprese marittime operanti nel Mezzogiorno e disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno e di quelli dipendenti dalla GEPI, nonché di emanare disposizioni in materia di sgravi contributivi per le imprese marittime operanti nel Mezzogiorno e di delegificazione per gli enti previdenziali;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'8 e del 18 luglio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

#### Articolo 1.

1. Il periodo di 18 mesi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è elevabile a 24 mesi.

2. I trattamenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogati fino all'entrata in vigore della riforma degli interventi di cassa integrazioni guadagni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1988. È altresì prorogato fino al predetto termine il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento già riconosciuto venga a scadere nel corso dell'anno 1988.

## Articolo 2.

1. Il termine del 31 agosto 1983 stabilito dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, è differito al 31 dicembre 1987.

## Articolo 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sono estese a tutti gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

## Articolo 4.

1. Le disponibilità di cui all'articolo 25, sesto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ivi comprese quelle non utilizzate a partire dal 1° gennaio 1983, ed escluso l'importo di lire 271.300 milioni di cui all'articolo 5, affluiscono, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al conto di tesoreria di cui all'articolo 26 della medesima legge n. 845, al fine di finanziare piani di innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro per quanto riguarda le erogazioni.

## Articolo 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 271.300 milioni, si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 4.

## Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1988.

COSSIGA

DE MITA - FORMICA - BATTAGLIA -  
FANFANI - AMATO - PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI